



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)
28 aprile 2015

Causa F-72/14

Maria Luisa Garcia Minguez
contro
Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso interno — Bando di concorso — Requisiti di ammissibilità — Agenti temporanei della Commissione — Personale di un'agenzia esecutiva — Non ammissione a partecipare ad un concorso — Articolo 27 dello statuto — Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello statuto — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Garcia Minguez ha chiesto l'annullamento della decisione che respinge la sua candidatura al concorso interno COM/3/AD 9/13 organizzato dalla Commissione europea.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. La sig.ra Garcia Minguez sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1. Funzionari — Concorso — Concorsi interni — Requisiti per l'ammissione — Appartenenza al personale della Commissione — Agente temporaneo assunto direttamente da un'agenzia esecutiva — Esclusione

[Statuto dei funzionari, art. 29, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 18, § 1]

2. Funzionari — Organizzazione degli uffici — Organigramma — Valore giuridico — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 18, § 1)

3. Funzionari — Concorso — Concorsi interni — Presupposti e modalità di organizzazione — Potere discrezionale dell'amministrazione — Limiti — Esclusione del personale esterno all'istituzione — Ammissibilità — Violazione dell'articolo 27 dello statuto — Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 27 e 29)

4. Funzionari — Concorso — Concorsi interni — Requisiti per l'ammissione — Appartenenza al personale dell'istituzione — Esclusione di agenti temporanei assunti direttamente dalle agenzie esecutive, ma non di funzionari distaccati in qualità di agenti temporanei presso le menzionate agenzie — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza [Statuto dei funzionari, art. 29, § 1, b)]

1. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, autorizza ogni istituzione ad organizzare concorsi interni aperti unicamente ai propri funzionari e agenti temporanei. L'espressione «concorso interno all'istituzione» ai sensi di detto articolo riguarda tutte le persone che si trovano al servizio dell'istituzione in questione, a qualunque titolo.

Gli agenti temporanei assunti direttamente dalle agenzie esecutive, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, non possono essere considerati al servizio della Commissione, poiché dette agenzie, nonostante il livello di controllo esercitato dalla Commissione tanto sulla composizione dei loro organi quanto sull'assolvimento dei propri compiti, dispongono di servizi che non si confondono con quelli della Commissione.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 23 gennaio 2003, Angioli/Commissione, T-53/00, EU:T:2003:12, punto 50

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 20 novembre 2012, Ghiba/Commissione, F-10/11, EU:F:2012:158, punti 43 e 44

2. Un organigramma di una direzione generale della Commissione non è idoneo a qualificare un'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, come servizio della Commissione, in quanto un documento del genere, del resto, è privo di effetti giuridici e ha una finalità strettamente informativa.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 18 febbraio 1993, Mc Avoy/Parlamento, T-45/91, EU:T:1993:11, punto 45

3. L'esercizio dell'ampio potere discrezionale che lo statuto attribuisce alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi deve essere compatibile con le disposizioni imperative dell'articolo 27, primo comma, dello statuto, secondo cui lo scopo di qualsiasi procedura di assunzione consiste nell'assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, nonché con quella dell'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto in parola. Ne consegue che, quando organizza un concorso interno, l'istituzione è tenuta a rispettare al contempo l'articolo 27, primo comma, e l'articolo 29 dello statuto.

A tale riguardo, limitando l'accesso a un concorso interno unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei occupati nei propri servizi, un'istituzione si limita ad applicare l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello statuto. Inoltre, detta istituzione può escludere, legittimamente, le candidature del personale delle agenzie esecutive al menzionato concorso, giacché tale personale non fa parte, dei funzionari e degli agenti temporanei al servizio dell'istituzione. In tale contesto considerare che

l'istituzione in parola non ha debitamente rispettato l'articolo 27 dello statuto unicamente a causa dell'applicazione dell'articolo 29 del medesimo statuto equivarrebbe a negare qualsiasi possibilità per la stessa di organizzare un concorso interno, possibilità ad essa precisamente riservata dallo statuto.

(v. punti 45-47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T-214/99, EU:T:2000:272, punto 53

4. Si configura una violazione del principio di parità di trattamento qualora due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano alcuna differenza sostanziale si vedano applicare un trattamento diverso o qualora situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che trattamenti siffatti non siano obiettivamente giustificati. Lo stesso vale per il principio di non discriminazione, che è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza e costituisce, unitamente a quest'ultimo, uno dei diritti fondamentali del diritto dell'Unione di cui la Corte garantisce il rispetto.

In proposito, quando un'istituzione decide di organizzare un concorso interno conformemente allo statuto, siffatto concorso, una delle cui finalità consiste nel titolarizzare gli agenti temporanei della stessa istituzione, non è, di per sé, destinato unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei che sono al servizio della menzionata istituzione, a qualunque titolo essi lo siano. Tali funzionari e agenti temporanei, compresi quelli collocati in posizione di comando al di fuori dell'istituzione, non si trovano quindi in una situazione di diritto e di fatto comparabile, per quanto riguarda la possibilità di accedere al concorso di cui trattasi, a quella degli agenti temporanei al servizio di un'agenzia esecutiva diversa dall'istituzione in parola, i quali, di conseguenza, non sono al servizio di suddette istituzione. Di conseguenza, non si può validamente sostenere che un bando di concorso viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione autorizzando i funzionari di un'istituzione, compresi quelli distaccati in qualità di agente temporaneo all'interno di agenzie esecutive, a presentarsi a un concorso interno e vietando l'accesso a detto concorso agli agenti temporanei assunti direttamente dalle agenzie esecutive in parola.

(v. punti 48-50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza dell'8 novembre 1990, Bataille e a./Parlamento, T-56/89, EU:T:1990:64, punto 47

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 24 settembre 2009, Brown/Commissione, F-37/05, EU:F:2009:121, punto 64, e la giurisprudenza citata